



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Loro Sedi**

**CIRCOLARE N° 55**

**Oggetto: Legge di Bilancio 2021, n. 178 del 30 gennaio 2020 – Decreto “Milleproroghe”  
Decreto MEF - Interesse legale 2021 -**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 1-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

**CENTRO STUDI TRIBUTARI**  
**CIRCOLARE N. 1 - 2021**

**Oggetto: Legge di Bilancio 2021, n. 178 del 30 gennaio 2020 – Decreto “Milleproroghe”  
Decreto MEF - Interesse legale 2021 -**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 – S. O. n. 46 –, è stata pubblicata la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, con l’avvertenza che nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2021 si procederà alla ripubblicazione del testo della Legge corredata delle relative note.

E’ opportuno premettere che, grazie al deciso intervento dell’intero movimento sportivo dilettantistico, nonché della Lega Nazionale Dilettanti, già in Commissione alla Camera, è stato soppresso l’articolo 108 del Disegno di Legge originario che prevedeva una pesante modifica al regime IVA degli Enti non commerciali e, quindi, delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, disponendo l’assoggettamento all’IVA, seppure in esenzione dal tributo, dei corrispettivi specifici, delle cessioni di beni e delle prestazioni rese, come previsto dal terzo comma dell’art. 148 TUIR, agli associati, soci e partecipanti e alle altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di una organizzazione locale o nazionale. Ciò avrebbe comportato per le Associate alla L.N.D. notevoli aggravii di natura formale quali gli adempimenti legati all’imposta (emissione di fatture, tenuta dei registri IVA, obbligo di dichiarazione, ecc.).

Tanto premesso, si riportano di seguito le disposizioni recate dall’art. 1, che consta di 1.150 commi, della Legge di Bilancio relative al settore sportivo dilettantistico ivi comprese quelle attinenti agli Enti non commerciali, quali fiscalmente sono considerate le Associazioni Sportive Dilettantistiche. Seguirà la segnalazione di alcune delle altre norme più significative, recate dalla Legge in oggetto, che riguardano la generalità dei contribuenti e che possono maggiormente interessare i destinatari della presente Circolare.

**Comma 34 – Fondo per esonero dai contributi previdenziali**

Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito presso il MEF un apposito fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni per l’anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle Federazioni Sportive Nazionali, delle DSA, degli EPS, delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, con esclusione dei premi INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

**Comma 36 – Sospensione dei termini di versamento per gli Enti Sportivi**

Per Le Federazioni Sportive Nazionali, gli EPS e le Associazioni e Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020 (*comma 9, lett. e*)), sono sospesi:

- a) - i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973 (redditi di lavoro dipendente e assimilati) che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti di imposta, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021;
- b) - i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021;
- c) - i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- d) - i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021.

### **Comma 37 – Ripresa dei versamenti**

I versamenti sospesi ai sensi del comma 36 sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di **24 rate mensili** di pari importo, con versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.

### **Comma 44 – Abbattimento 50% IRES sugli utili degli Enti non commerciali**

Gli utili percepiti dagli Enti non commerciali (*Associazioni Sportive Dilettantistiche*), che esercitano senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al successivo comma 45, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021 (*esercizio 2021 o 1°luglio 2020-30 giugno 2021*).

### **Comma 45 – Definizione dei settori ai quali è applicabile il comma 44**

I settori nell'ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale di cui al comma 44 sono:

- a) - famiglia e valori connessi.....omissis.....
- b) - ....omissis....; **attività sportiva**;...omissis

### **Comma 47 – Modalità di fruizione del beneficio**

L'agevolazione che dimezza la tassazione per gli Enti non commerciali (*ASD*), in deroga alla previsione generale secondo cui gli utili concorrono a formare il reddito dei suddetti Enti nella misura del 100%, richiede, però, un meccanismo di accantonamento dell'imposta non dovuta in un'apposita riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'Ente, destinata al finanziamento dell'attività di interesse generale (*attività sportiva*) esercitata dall'Ente stesso.

### **Commi 561-562 – Fondo per potenziare l'attività sportiva**

Al fine di potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, è istituito presso il MEF, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Con Decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo.

### **Commi 563-564 – Autorizzazione di spesa per eventi sportivi internazionali**

Sono state autorizzate spese per gli Europei di Nuoto in programma a Roma nel 2022 e per i Giochi del Mediterraneo programmati per il 2026 a Taranto.

\*\*\*\*\*

Si riportano alcune delle altre norme più significative, recate dalla Legge in oggetto, che riguardano la generalità dei contribuenti e che maggiormente possono interessare i destinatari della presente Circolare.

### **Comma 7 – Assegno universale**

E' stata incrementata la dotazione finanziaria del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", (che dovrà essere introdotto con un DDL attualmente all'esame del Senato).

L'assegno sostituirà una serie di misure attualmente in essere, quali l'assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni IRPEF per i figli a carico, l'assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli.

**Comma 8 (modificato con l'art. 1 del D.L. n. 182 del 31 dicembre 2020 – Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020) – Stabilizzazione della detrazione da lavoro dipendente**

E' stata stabilizzata la nuova detrazione da lavoro dipendente, in sostituzione del "bonus Renzi", che spetterà dal 1° gennaio 2021 ai lavoratori con redditi tra 28.000,00 e 40.000,00 euro. Viene confermato, a regime, il meccanismo di incremento delle buste paga fino a 100,00 euro netti mensili in vigore dallo scorso luglio 2020. L'aumento decresce fino ad azzerarsi a ridosso dei 39-40.000,00 euro.

**Commi 10 e 11 – Incentivi per nuove assunzioni**

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero contributivo previsto dai commi 100 e segg. della Legge n. 205/2017 (*occupazione giovanile*) è riconosciuto nella misura massima del 100% per un periodo massimo di 36 mesi nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui per soggetti di età inferiore a 36 anni. Il periodo sale a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

**Comma 16 – Incentivi per assunzioni di donne lavoratrici**

Per l'assunzione di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, l'esonero contributivo di cui all'art. 4, commi da 9 a 11 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000,00 euro annui.

**Commi 20 – 22 – Esonero contributivo dovuto da lavoratori autonomi**

Per favorire la ripresa della loro attività, è istituito il Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali, esclusi quelli INAIL, dovuti da lavoratori autonomi e professionisti che abbiano percepito nel 2019 un reddito complessivo di 50.000,00 euro e abbiano subito un calo di fatturato o di corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019. Entro 60 giorni dovranno essere emanati i Decreti attuativi dal Ministro del Lavoro di concerto con il MEF.

**Comma 40 – IVA su cibo da asporto**

Sui cibi di asporto si applica l'IVA nella misura del 10%.

**Commi 97- 101 – Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile**

E' istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo per promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile con dotazione di 20 milioni di euro per il 2021 e 2022. Sono previsti contributi, finanziamenti e incentivi che saranno individuati con Decreto attuativo dei Ministeri competenti.

**Comma 161 – Esonero contributivo in alcune Regioni**

L'esonero contributivo previsto dall'art. 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020 si applica fino al 31 dicembre 2029.

Trattasi dell'esonero dal versamento dei contributi pari al 30%, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, dei contributi previdenziali complessivi, esclusi INAIL, dovuti dai datori di lavoro privati che operano in Regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE.

Con il comma 161, l'esonero è stato esteso fino al 31 dicembre 2029 graduandolo annualmente: pari al 30% fino al 2025; pari al 20% per gli anni 2026 e 2027; pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

**Comma 232 – Credito d'imposta sulle spese sanificazione degli ambienti di lavoro**

Sono stati modificati i termini per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta previsto dall'art. 120 del D.L. n. 34/2020. L'originaria scadenza del 31 dicembre 2021 è stata ridotta al 30 giugno 2021,

anticipando così i termini per l'utilizzo del credito. Trattasi delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000,00 euro in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento del Covid-19.

#### **Commi 309-311 – Blocco dei licenziamenti**

Fino alla data del 31 marzo 2021 è preclusa ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto di lavoro per giustificati motivi oggettivi salvo che non sia motivata dalla cessazione definitiva dell'attività.

#### **Commi 345-348 – Trattamento pensionistico**

Sono state nuovamente introdotte norme di salvaguardia per gli esodati che potranno andare in pensione con le regole vigenti fino al 31 dicembre 2012, previa domanda all'INPS entro il 2 marzo 2021.

Restano immutati i requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di contributi) e per la pensione anticipata (42 anni di età e 10 mesi di contributi per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi per le donne). Termina, nel 2021, "Quota 100" con 62 anni di età e 38 di contributi. Resta l'"opzione donna" con 58 anni di età e 35 di contributi per le lavoratrici dipendenti, e 59 anni di età per le lavoratrici autonome.

#### **Comma 362 – Assegno di natalità (bonus bebè)**

L'assegno di natalità, già previsto per i figli nati o adottati nei precedenti anni, è stato confermato anche per quelli nati/adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. L'assegno, corrisposto, a domanda, dall'INPS, consiste in 1.920,00 € annui nel nucleo familiare con ISEE fino a 7.000,00 euro annui, in 1.400,00 euro annui nel nucleo con ISEE fino a 40.000,00 euro e in 960,00 euro annui con ISEE superiore a 40.000,00 euro annui. In caso di figlio nato nel 2021 successivo al primo, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%.

#### **Comma 363 – Congedo parentale**

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i primi cinque mesi dalla nascita del figlio, è previsto anche per il 2021 e 2022 ed aumentato da 7 a 10 giorni.

#### **Commi 381- 383 – Incentivi per locatori di immobili**

Per il 2021 al locatore di un immobile adibito ad uso abitativo situato in Comune ad alta tensione abitativa, che costituisce abitazione principale per il locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo di 1.200,00 euro per locatore. Entro 60 giorni l'Agenzia delle Entrate emanerà le disposizioni attuative della norma.

#### **Commi 386 -391 – Indennità straordinaria per lavoratori autonomi – ISCRO -**

E' istituita, per il triennio 2021-2023, una indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – ISCRO – in favore di soggetti, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione Separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo ex art. 3 TUIR, che non hanno trattamento pensionistico o reddito di cittadinanza, che hanno prodotto reddito di lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi di lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti, che hanno dichiarato nell'anno precedente un reddito non superiore a 8.145,00 euro e che sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

L'indennità sarà erogata per 6 mesi dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, che andrà prodotta in via telematica all'INPS entro il 31 ottobre del triennio 2021-23. L'indennità non concorrerà alla formazione del reddito e sarà pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate entro il limite massimo di 800,00 euro mensili e non inferiore a 250,00 euro mensili.

Ad esempio, se un lavoratore autonomo, che negli anni 2017-2019 ha avuto un reddito medio di 30.000,00 euro sceso nel 2020 a 8.000,00 euro, percepirà un'indennità pari a  $30.000/2$  (base semestrale) =  $15.000/4$  (cioè il 25%) =  $3.750/6$  (mesi di fruizione) = 625,00 euro mensili per un semestre.

#### **Commi 1095-1097 – Lotteria degli scontrini**

Alla lotteria degli scontrini si potrà partecipare alle estrazioni soltanto per gli acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici.

I rimborsi con cashback non concorrono a formare il reddito del percipiente.

#### **Comma 1102 – Registrazione delle fatture emesse**

A seguito della norma introdotta dal comma 1102 al comma 3 dell'art. 7 del DPR n. 542/1999, i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la liquidazione dell'IVA con cadenza trimestrale possono annotare le fatture emesse, anziché entro il giorno quindici del mese successivo, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell'operazione. Trattasi dei soggetti passivi IVA che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000,00 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per i professionisti, nonché 700.000,00 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività che hanno esercitato l'opzione per la liquidazione trimestrale dell'IVA con maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.

Sono poi stati confermati e prorogati molti *bonus* già concessi per il 2020 e ne sono stati previsti altri di cui, di seguito si riassumono i più significativi.

#### **Bonus idrico – (commi 61-65)**

Alle persone fisiche è riconosciuto un *bonus idrico* pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua. Il *bonus* non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini ISEE.

#### **Superbonus 110% - Proroghe (Comma 66)**

E' stato prorogato al 30 giugno 2021, ma con il 60% dei lavori avviati potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2021.

#### **Bonus acquisto auto elettriche (Commi 77- 79)**

Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 20.000,00 euro annui che acquistano in Italia entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica esclusivamente ad energia elettrica, che abbiano un prezzo di listino al netto IVA inferiore a 30.000,00 euro, è riconosciuto un contributo nella misura del 40%.

#### **Bonus acquisto occhiali (Comma 438)**

Ai soggetti con ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui è concesso un *bonus – vaucher una tantum* - di 50,00 euro per l'acquisto di occhiali da vista e di lenti a contatto.

#### **Bonus per acquisto TV (Comma 614)**

Allo scopo di favorire il rinnovo/sostituzione di televisori non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie, è previsto un contributo per l'acquisto di nuove TV e per lo smaltimento.

#### **Bonus acquisto veicoli e rottamazione- (commi 652-657)**

Per l'acquisto di un veicolo nuovo di fabbrica con prezzo di listino inferiore a 40.000,00 euro, è prevista la concessione di un *bonus* fino a 2.000,00 euro. Se trattasi di veicolo commerciale il *bonus* sale fino 6.400,00 euro. Per la rottamazione di un veicolo è previsto un contributo.

Sono, inoltre, previsti, a seconda del reddito ISEE, *bonus* per l'acquisto di smartphone, per l'acquisto di mobili e finestre (comma 58), per gli affitti di case per studenti fuori sede e *bonus*, fino a 3.000,00 euro, per gli asili nido.

Confermato per il 2021, in attesa dell'assegno unico per i figli, il *bonus mamma domani* di 800,00 euro per le donne che entrano nel settimo mese di gravidanza e che partoriranno nei primi mesi del 2021. Il *bonus*, che viene denominato *Premio alla nascita INPS e Premio all'adozione*, sarà corrisposto in unica soluzione per le nascite/adozioni avvenute nell'anno 2021.

\*\*\*\*\*

Il **D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 – cd. “Decreto Milleproroghe** – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 dello stesso 31 dicembre, non prevede particolari disposizioni per lo sport dilettantistico ad eccezione di quelle recate dall'art. 16 che prorogano al 30 giugno 2021 il termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2020, per la garanzia che il “Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura e miglioramento di impianti sportivi da parte di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche”, può prestare sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Anche per la concessione di contributi in c/interessi sugli stessi finanziamenti è prevista la proroga al 30 giugno 2021.

\*\*\*\*\*

#### **Nuova misura dell'interesse legale per il 2021**

Con Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze dell'11 dicembre 2020 – Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020 – è stato fissato il saggio degli interessi legali per il 2021 allo 0,01%.

Pertanto, per quanto riguarda il costo del ravvedimento operoso, per omessi/tardivi versamenti dovuti nel 2020, si dovranno applicare interessi nelle due misure dello 0.05% fino al 31 dicembre 2020 e dello 0.01% dal 1° gennaio 2021.